

N° ARTICOLO DEL REGOLAMENTO IN MODIFICAZIONE	VECCHIO TESTO IN MODIFICAZIONE	NUOVO TESTO PROPOSTO
Art. 3 commi 5, 6, 7	Destinatari dell'intervento di integrazione al pagamento della retta per l'inserimento e la permanenza in struttura residenziale. 5) Il C.I.S.S si impegna ad effettuare il pagamento dell'intera retta mensile socio-assistenziale, dovuta per l'inserimento nel presidio residenziale tutelare individuato dalla Commissione U.M.V.D. in riferimento alle caratteristiche della persona con handicap, su presentazione della fattura da parte delle strutture. 6) Parallelamente l'utente verserà al Consorzio la somma relativa alla propria compartecipazione inerente la quota socio-assistenziale della retta definita come da presente Regolamento. 7) In alcuni casi particolari il Servizio Disabili può disporre che l'utente versi la somma di propria competenza direttamente alla struttura che provvederà a fatturare al C.I.S.S. l'importo residuo della quota socio-assistenziale della retta.	Destinatari dell'intervento di integrazione al pagamento della retta per l'inserimento e la permanenza in struttura residenziale. 5) Nel caso di richiesta di integrazione retta, al termine dell'istruttoria, il C.I.S.S. comunicherà all'utente l'eventuale quota della retta a proprio carico ed alla struttura l'importo da fatturare all'utente e quello residuo da fatturare al C.I.S.S.
Art. 16 commi 8,9,10,11	CESSIONE DELL'INTERVENTO 8. In caso di dimissioni o decesso della persona ricoverata, potrà essere rimborsata agli eredi che ne facciano richiesta la quota già versata al C.I.S.S. dal cittadino per il mese in corso; il rimborso verrà calcolato sugli effettivi giorni di permanenza nel presidio tutelare eccetto diverse regolamentazioni delle strutture stesse valutate dall'U.M.V.D. nella loro applicazione. 9. Per il rimborso di cui sopra dovrà essere prodotta la seguente documentazione: a) Domanda scritta del richiedente b) Certificato di morte o autocertificazione	TESTO ABROGATO

	e) Deleghe da parte di tutti gli eredi a favore di colui a cui sarà liquidata la somma da rimborsare. 10. Il rimborso sarà attuato a seguito di controllo da parte del Servizio Finanziario atto a verificare che tutti i pagamenti effettuati delle somme dovute al C.I.S.S. ai fini della compartecipazione al pagamento della quota socio-assistenziale della retta siano regolari, in caso contrario dal rimborso verranno detratte le quote precedentemente dovute e non versate al C.I.S.S. 11. Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di aver ottenuto la liquidazione di provvidenze economiche erogate dall'INPS, dall'INAIL, da Compagnie di Assicurazione etc. i familiari saranno tenuti a corrispondere al Consorzio quanto eventualmente integrato per il pagamento della quota socio-assistenziale della retta utilizzando in qualità di eredi i ratei maturati e non riscossi dal congiunto di tali provvidenze economiche.	
Art. 18	PAGAMENTO DELLE RETTE E MODALITA' DI RIMBORSO DELLA RETTA DA PARTE DELL'UTENTE AL CONSORZIO Il Consorzio provvederà ad anticipare l'intera quota socio-assistenziale della retta richiesta dalla struttura e parallelamente l'utente verserà al Consorzio la quota a suo carico. 2. Le persone disabili inserite in presidi residenziali, o chi ne fa le veci, sono tenute a versare l'importo a proprio carico della quota socio-assistenziale della retta, direttamente al C.I.S.S., entro il giorno 5 di ogni mese.	PAGAMENTO DELLE RETTE Il pagamento della quota socio-assistenziale della retta viene effettuato direttamente alla struttura residenziale, a cura del ricoverato per la quota a suo carico ed a cura del Consorzio per l'integrazione retta da questo prevista,